



Comune di Pettenasco

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.69

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì trentuno del mese di ottobre alle ore quattordici e minuti zero presso modalità mista, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Romagnoli Mauro - Sindaco | Sì (da remoto) |
| 2. Morea Annunziata - Vice Sindaco | Sì (da remoto) |
| 3. Vaccaro Matteo - Assessore | Sì (da remoto) |
| Totale Presenti: | 3 |
| Totale Assenti: | 0 |

Presiede il Sig. Mauro Romagnoli, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dott. MANINI Andrea, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Pettenasco, 21/10/2025

Il Responsabile del Settore
Rag. Annalisa Novelli

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n.267/2000 il Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze

Pettenasco, 21/10/2025

Il Responsabile del Settore
Rag. Annalisa Novelli

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco;

PREMESSO che l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:
«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 8, in data 20.04.2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- è stato approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti

locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 82 del 15.10.2024 con la quale sono state deliberate le tariffe vigenti;

RICHIAMATO infine l'art. 83, comma 6 del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale che testualmente recita:

«L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.»;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 29.04.2016;

ACQUISITO

- il parere di regolarità tecnica espresso, dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio economico e finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

- Lo Statuto del Comune;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 33/2013

A seguito di votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito:

| PRESENTI | ASTENUTI | VOTANTI | VOTI FAVOREVOLI | VOTI CONTRARI |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------------|
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone unico patrimoniale di:
 - esposizione pubblicitaria relative al Capo II, come dettagliate nell'allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- diritti sulle pubbliche affissioni al Capo III, come dettagliate nell'allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - occupazioni di spazi ed aree pubbliche al Capo IV, come dettagliate nell'allegato 3) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2026.
 3. di fissare, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento in una unica soluzione entro la data del 31 gennaio dell'anno di riferimento.
 4. Di trasmettere ai capigruppo consiglieri i riferimenti del seguente provvedimento in seguito alla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Romagnoli Mauro

Il Segretario Comunale
Dott. MANINI Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 564 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/11/2025 al 19/11/2025 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pettenasco, lì 04/11/2025

Il Segretario Comunale
Dott. MANINI Andrea

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Pettenasco, lì 04/11/2025

Il Segretario Comunale
Dott. MANINI Andrea